Sentenza: 7 luglio 2026, n. 156

Materie: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Parametri invocati: artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere m) e s), e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE., nonché in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrenti: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza

Oggetto:
- artt. 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché degli Allegati A, B, C, D ed E della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»;
- art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101;
- art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».

Esito:
1) inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, primo periodo, e 8, e 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere m) e s), e terzo, della Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), nonché in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
2) inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli Allegati A, B, C, D ed E alla legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale;
3) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale;

4) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101, e dell'art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, Cost. anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento (UE) 2018/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e dal regolamento n. 2021/1119/UE.

Estensore nota: Sofia Zanobini

Sintesi:

Il TAR Lazio, sezione terza, solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché dei relativi Allegati A, B, C, D ed E, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere m) e s), e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale. Le disposizioni regionali censurate pongono limiti e preclusioni all'installazione di impianti FER.

Il rimettente dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, e dell'art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE.

L'art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, ha inserito nell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 il comma 1-bis, che, nel testo vigente al momento del promovimento del giudizio a quo, così disponeva: «[l]'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR».

Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che «[l]'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi».

Infine, il censurato art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, prima di essere modificato dal d.l. n. 175 del 2025, come convertito, così disponeva: «[g]li interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

Prima dell'esame delle censure proposte, la Corte rileva d'ufficio l'inammissibilità delle questioni aventi a oggetto gli Allegati A, B, C, D ed E, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento n. 2021/1119/UE, nonché all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale. Secondo la Corte, infatti, il rimettente censura l'intero complesso di Allegati, riguardanti gli elenchi di aree non idonee in relazione ai diversi impianti (fotovoltaici e termodinamici "A", agrivoltaici "B", eolici "C", biomasse, gas di discarica e biogas "D", geotermici "E"), senza formulare autonome censure per ciascuno di essi e omettendo altresì di individuare – come sarebbe stato suo onere alla luce della costante giurisprudenza della Corte (ex plurimis, sentenza n. 218 del 2014, ordinanze n. 227 del 2016 e n. 101 del 2015) – le singole norme, o parti di esse, la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata violazione dei parametri costituzionali evocati. L'insieme degli Allegati censurati comprende disposizioni eterogenee, parte delle quali del tutto priva di attinenza con le doglianze formulate, che sono focalizzate sul divieto di installazione di impianti FER su aree qualificate come non idonee, e nessuna delle quali investe la scelta discrezionale della Regione autonoma Sardegna di individuare le aree indicate nei suddetti Allegati come "non idonee".

Sempre in via preliminare, la Corte circoscrive il thema decidendum delle questioni sollevate sulla legge reg. Sardegna n. 20 del 2024. Secondo la Corte, infatti, benché l'ordinanza censuri – ex aliis – gli artt. 1, comma 5, e 3 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, le censure hanno a oggetto solo il primo periodo del comma 5 dell'art. 1, là dove dispone che nelle aree qualificate non idonee sussista il divieto di installazione di impianti FER; nonché – quanto all'art. 3, solo i commi 1, 2, 4, 5 e 6, là dove è disciplinata la particolare procedura di istanza al comune per superare il divieto di installazione nelle aree non idonee.

Al fine dell'esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR, la Corte ricostruisce preliminarmente il complesso quadro normativo e giurisprudenziale in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili, nei termini di seguito riportati.

Il riconoscimento, da parte del legislatore statale, in attuazione della direttiva europea 2018/2001, della competenza regionale a individuare con legge le aree idonee e quelle non idonee all'installazione degli impianti FER (art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021) ha creato «un assetto funzionale a dare risalto alla autonomia regionale» anche in vista di una migliore tutela del paesaggio, con la precisazione, tuttavia, che «l'inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico» (sentenza n. 134 del 2025).

Il d.lgs. n. 190 del 2024, cosiddetto testo unico sui regimi amministrativi FER, è intervenuto a riordinare la complessa disciplina della materia, riducendo a tre il numero dei modelli amministrativi (attività libera, procedura abilitativa semplificata, autorizzazione unica), per ciascuno dei quali è stato predisposto uno specifico allegato contenente la descrizione degli interventi che ne determinano l'applicazione.

Da ultimo, l'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 è stato abrogato dal d.l. n. 175 del 2025, come convertito, che, all'art. 2 comma 1, lettera h), ha introdotto una nuova disciplina dell'individuazione delle aree idonee, inserendo l'art. 11-bis (Aree idonee su terraferma) nel d.lgs. n. 190 del 2024.

Le regioni, quindi, sono tenute a individuare, con legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell'art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024, sulla base della nuova disciplina e, in particolare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dal comma 4 e degli obiettivi fissati dal comma 5 del medesimo articolo (così come dispone il comma 3 dell'art. 11-bis), e non più in attuazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 e del d.m. 21 giugno 2024.

Nella descritta evoluzione del quadro normativo, la Corte evidenzia di essere stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse disposizioni di legge adottate dalla Regione autonoma Sardegna in materia di impianti FER, in un arco temporale considerevolmente breve. Più precisamente, con la sentenza n. 28 del 2025 la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali), che aveva disposto la sospensione di tutte le istanze e i progetti autorizzati nelle more dell'adozione della legge regionale di individuazione delle aree idonee. Con successiva sentenza n. 184 del 2025 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per quanto qui di interesse, degli artt. 1, commi 2, primo periodo, limitatamente alle parole «, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi», 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 8, 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024. Quanto all'art. 1, comma 5, con la citata sentenza è stato affermato che, «nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l'inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025)».

La medesima sentenza ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, chiarendo che la legislazione regionale non può prevedere una procedura di autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, «perché alle regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale, i quali dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica (ex multis, sentenze n. 22 del 2025 e n. 160 del 2021)».

Infine, con sentenza n. 144 del 2026 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 7-bis dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che aveva previsto la sospensione delle istanze autorizzative già presentate e il divieto di presentazione di nuove domande di installazione di impianti FER nelle aree non incluse tra quelle idonee, nelle more dell'adozione di un regolamento regionale recante la definizione di direttive concernenti la corretta applicazione della disciplina degli impianti FER ivi ricadenti.

La Corte evidenzia che il primo gruppo di censure sollevate dall'odierno rimettente, riguardanti gli artt. 1, commi 2, 5 e 8, e 3, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, ha pertanto a oggetto disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime da essa stessa e che per costante giurisprudenza costituzionale sono manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni rispetto alle quali sia intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, da cui consegue il venir meno della norma che – secondo il rimettente – determinava il denunciato contrasto con i parametri costituzionali evocati (ex multis, ordinanze n. 129 del 2022, n. 47 del 2021, n. 203 del 2020).

Secondo la Corte, dunque, alla luce di quanto deciso nella sentenza n. 184 del 2025, devono dichiararsi manifestamente inammissibili le questioni aventi a oggetto gli artt. 1, commi 2, 5, primo periodo, e 8, e 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere m) e s), e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento 2021/1119/UE, nonché all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale.

La Corte prosegue affermando che le questioni sollevate con riguardo all'art. 1, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo

e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento n. 2021/1119/UE, nonché all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, devono, invece, dichiararsi non fondate.

Ai sensi del censurato comma 7 dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nel caso in cui un progetto ricada in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, prevale la non idoneità. In particolare, il rimettente censura tale disposizione ritenendola in contrasto con il principio eurounitario dell'interesse pubblico prevalente alla massima diffusione dell'energia da fonti rinnovabili.

La Corte evidenzia che con la richiamata sentenza n. 184 del 2025 essa ha chiarito che il comma 7 dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 deve intendersi nel senso che la circostanza che un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili insiste anche su un'area dichiarata non idonea non rappresenta tanto un impedimento assoluto alla sua realizzazione, quanto, piuttosto, l'impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata. Infatti, la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER va assunta all'esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto ed è in quella sede che, pertanto, devono tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustificano il procedimento autorizzatorio non semplificato. Tale sistema consente di valutare in concreto il rapporto tra le due aree e di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell'ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti.

Così interpretata, a giudizio della Corte, la disposizione censurata ha quindi superato il vaglio di legittimità costituzionale e alla luce di tale interpretazione, e non essendo stati proposti nel giudizio in questione argomenti nuovi rispetto a quelli già vagliati, le questioni vanno dichiarate non fondate.

Prosegue la Corte affermando che anche il secondo gruppo di censure, aventi a oggetto l'art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, e l'art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, deve essere esaminato alla luce della successiva giurisprudenza. Sempre successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione, infatti, la Corte, con la sentenza n. 127 del 2026, ha dichiarato non fondate questioni di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni e del tutto analoghe a quelle odierne, sollevate dallo stesso TAR Lazio. Con la predetta pronuncia si è affermato che l'art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, non preclude, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, l'installazione di tutti gli impianti di produzione di energia solare, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Ne consegue che è consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici "con moduli non collocati a terra", ossia collocati in posizione adeguatamente elevata, onde preservare la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. L'art. 5 del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, secondo la predetta sentenza, è stato introdotto, infatti, con la finalità di contenere, anche per ragioni paesaggistiche e ambientali, l'espansione degli impianti fotovoltaici a terra sui suoli agricoli che potrebbero determinare effetti rilevanti, quali la perdita di suolo coltivabile, la frammentazione del paesaggio agrario, la riduzione della biodiversità, nonché il possibile insorgere di conflitti con gli strumenti di pianificazione agricola e ambientale a livello regionale e locale.

A giudizio della Corte gli argomenti posti a sostegno delle censure nel giudizio in esame sono sostanzialmente analoghi a quelli dedotti nell'ordinanza che ha dato impulso alla richiamata sentenza di non fondatezza n. 127 del 2026. Il giudice rimettente – come nel precedente citato – omette di considerare che la disposizione censurata non preclude, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, l'installazione di tutti gli impianti di produzione di energia da fonte solare, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

La Corte afferma di aver più volte riconosciuto la preminente rilevanza della protezione dell'ambiente, di cui al novellato art. 9 Cost. (ex multis, sentenze n. 134 e n. 125 del 2025 e n. 105 del 2024), investendo le pubbliche amministrazioni del compito di attivarsi per la sua efficace difesa.

La Corte ribadisce, altresì, che l'art. 9 Cost., anche nella sua vigente formulazione, accorda tutela non soltanto all'«ambiente, [alla] biodiversità e [agli] ecosistemi», ma anche al paesaggio, del

quale è componente fondamentale quello agricolo. L'interesse alla realizzazione degli impianti FER non può, pertanto, considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio. E "paesaggio" è, tipicamente, anche il paesaggio agrario. Come affermato nella sentenza n. 127 del 2026, la soluzione prevista dal legislatore nazionale rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra diversi interessi, volto a conciliare l'attività agricola con la produzione di energia solare. Le disposizioni censurate sono volte a realizzare un contemperamento, non manifestamente irragionevole, fra interessi di pari rilievo costituzionale, tutti peraltro riconducibili, seppure per differenti profili, anche al bene ambiente (la tutela del paesaggio agricolo, delle colture, del suolo, della biodiversità e della transizione ecologica).

La Corte, in conclusione, posto che il rimettente non ha prospettato nuovi argomenti rispetto a quelli già vagliati nella sentenza n. 127 del 2026, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, e dell'art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE.